



# COMUNE DI CASTELLALTO

## Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto  
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671  
e-mail: affarigenerali@comune.castellalto.te.it - Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*per Uso Amministrativo e d'Ufficio*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 32 DATA 18-03-2024**

#### OGGETTO:

Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024-2026 quale sezione 3.3 del Piano Integrato di attività e organizzazione.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DICIOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **17:00**, presso , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

- <b>Rocci Aniceto</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
- <b>SACCOMANDI DOMENICO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
- <b>PICONE SARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
- <b>Manelli Valeria</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
- <b>MONTICELLI MARCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano **PRESENTI n° 5** e **ASSENTI n° 0**.

Assume la presidenza il Signor **Rocci Aniceto** in qualità di **SINDACO**, assistito dal **SEGRETARIO Dott.Ssa Tiziana Piccioni**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con delibera di Consiglio comunale n. 9 in data 04.05.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 10.05.2023 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera di Giunta comunale n. 73 in data 30.05.2023 esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;
- con delibera di Giunta comunale n. 144 in data 13.10.2023 esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

**Preso atto** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Visto** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione*

degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

**Visto** inoltre l’art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.” ;

**Rilevato** che:

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

– l’art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

**Visti:**

– l’art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

– l’art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Richiamato** inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”;*

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

**Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-

quater, L. n. 296/2006”;

**Rilevato** che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

**Vista** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

**Visto** inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l’individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6 del D.Lgs 165/2001;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 87/365 Reg. Gen. in data 12.04.2023 con la quale è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2023, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

**Preso atto** che tale valore: è uguale al valore della soglia di virtuosità (A);

**Preso atto** quindi che per l’anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € 1.353.401,19;

**Considerato** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

**Visto** l’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è*

*fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;*

**Visto** inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

**Richiamato** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “*Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

**Richiamata** da ultimo la propria precedente deliberazione n. 138 del 09.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “*PIAO – Modifica ed integrazione della sezione del PIAO relativa al Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2023/2025”;*

**Ravvisata** altresì la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in

materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**Vista** la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 predisposta dal Responsabile del servizio personale e del Responsabile economico-finanziario sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle informazioni rese dai responsabili dei servizi;

**Atteso** in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- prot. n. 19812 del 23.11.2023 da parte del Responsabile del Settore n. 1;
- prot. n. 19809 del 21.11.2023 da parte del Responsabile del Settore n. 2;
- prot. n. 19917 del 23.11.2023 da parte del Responsabile del Settore n. 3;
- prot. n. 19813 del 23.11.2023 da parte del Responsabile del Settore n. 4;
- prot. n. 19916 del 23.11.2023 da parte del Responsabile del Settore n. 5;

**Vista** inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 43/111 Reg.Gen. in data 15.02.2024, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

**Visti:**

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità, previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

**Preso atto** che: è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2024-2026 con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11.12.2023;

**Dato atto** che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

**Ritenuto** pertanto di aggiornare i fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, adeguando anche la dotazione organica del Comune di Castellalto, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

**Ritenuto** inoltre di provvedere alla revoca della copertura del posto di n. 1 di Funzionario Tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1) a tempo indeterminato e parziale (24h) previsto nella programmazione del fabbisogno del personale anno 2019, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 30.12.2019 ed inserito nel Settore V dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, provvedendo ad annullare anche le procedure di reclutamento ad oggi ferme alla pubblicazione del bando nel 2020 e alla acquisizione delle domande dei partecipanti, a beneficio dell'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario Tecnico (ex cat. D1) nel medesimo Settore V mediante mobilità volontaria tra Enti, decidendo così l'Amministrazione di percorrere una diversa via per soddisfare più adeguatamente le esigenze dell'Ente con l'acquisizione di una figura professionale a tempo pieno ed indeterminato,

in funzione di una migliore, più stabile e continuativa organizzazione degli uffici (Tar Campania, Napoli Sez V, sentenza n. 7249 del 23.12.2022 – Tar Lario, Roma Sent. N. 9992 del 22.11.2013 – Consiglio di Stato sez. III, Sent. N. 4554 01.08.2011 – CGARS. SEZ. GIUR. SENT. 01.04.2020 N. 230);

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 13.03.2024 al Prot. 4368;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** il vigente “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

**Visto** il nuovo CCNL – Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022 recante anche il nuovo sistema di personale collocando automaticamente il personale di:

- categoria D nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- categoria C nell'area degli Istruttori;
- categoria B nell'area degli Operatori Esperti;
- categoria A nell'area degli Operatori;

**Preso atto** che con determinazione n. 10/329 Reg. Gen. del 31.03.2023 vi è stato l'inquadramento automatico del personale dipendente con decorrenza dal 1° aprile 2023 in base a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 16.11.2022;

**Preso atto** dei pareri favorevoli dei Responsabili espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**1. Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m. e i.;

**2. Di revocare**, per le motivazioni espresse più compiutamente in narrativa, la previsione di assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1) a tempo indeterminato e parziale (24h), previsto nella programmazione del fabbisogno del personale anno 2019, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 30.12.2019 ed inserito nel Settore V dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, annullando anche le relative procedure di reclutamento ad oggi ferme alla pubblicazione del bando nel 2020 e alla acquisizione delle domande dei partecipanti, a beneficio dell'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario Tecnico (ex cat. D1) nel medesimo Settore V mediante mobilità volontaria tra enti;

**3. Di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2024-2025-2026, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**4. Di dare atto** che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e

- dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020 come da tabella di riepilogo sottostante:

ANNO	LIMITE SPESA	PREVISIONE BILANCIO
2024	€ 1.353.401,49	€ 1.319.150,90
2025	€ 1.353.401,49	€ 1.312.060,15
2026	€ 1.353.401,49	€ 1.339.528,98

- Di dare atto** infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, allo stato non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano1.
- di demandare** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Castellalto (Prov. Teramo)

SERVIZIO PERSONALE

**PIANO TRIENNALE  
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**2024-2026**

- a. Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato in prospettiva delle assunzioni previste nel PTFP e delle cessazioni previste.

Categoria/Nuovo sistema di classificazione	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2023	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2024	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2025	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2026
A -Area degli operatori	0	0	0	0
B -B3 Area degli operatori esperti	15	12	12	13
C- Area degli Istruttori	8	9	9	9
D – Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione	10	10	10	10
<b>Totali</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

***b. Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro***

Con deliberazione G.C. n. 240/2011, l’Amministrazione prende atto che la spesa per lavoro flessibile del 2009, utile ai fini della determinazione del limite di spesa per assunzioni con rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, ammonta complessivamente ad € 168.187,00 ed include i seguenti rapporti di lavoro:

**LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009**  
(come rilevato dal corrispondente conto annuale)

Retribuzioni personale a tempo determinato .....	€	69.161,00
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa .....	€	83.868,00
Oneri per contratti di somministrazione - interinali .....	€	3.223,00
Compensi per personale addetto ai lavori socialmente utili .....	€	6.503,00
Art. 110 D.Lgs 267/2000 (Cap. 151) .....	€	500,00
Tirocini formativi (Cap. 66/1).....	€	4.932,00
<b>TOTALE .....</b>	<b>€</b>	<b>168.187,00</b>

Tenuto conto che € 31.200,00 sono stati utilizzati per stabilizzazioni ai sensi del D. Lgs. 75/2017, il limite di spesa per lavoro flessibile anche per l'anno 2024 (pari al 100% della spesa sostenuta per l'anno 2009 al netto delle somme utilizzate per le stabilizzazioni) è stabilito in € 136.987,00.

Per l'anno 2024 sono stati inseriti in bilancio:

- Assunzioni mediante art. 1 comma 557 della Legge di bilancio n. 311 del 2004;
- Assunzioni a tempo determinato nel Settore della Polizia Locale con risorse dei proventi contravvenzionali incassati.

## Comune di Castellalto (Prov. Teramo)

### SERVIZIO PERSONALE

### DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

SETTORE I	SETTORE II	SETTORE III	SETTORE IV	SETTORE V
Affari Generali e Istituzionali Economico-Finanziario - Tributi e Personale (parte economica) - Contenziosi	Politiche Sociali - Pubblica Istruzione - Cultura - Demografico - Stato Civile - Elettorale - Leva	Urbanistica - Patrimonio - Protezione civile - Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Vigilanza - Polizia Locale	Lavori Pubblici - Ambiente - Servizi di Igiene Urbana - Commercio - SUAP - Edilizia Privata
D - Funzionario Contabile	D - Funzionario Amministrativo	D - Funzionario Tecnico (P.T. 50%)	D - Funzionario di Vigilanza	D - Funzionario Tecnico (P.T. 50%)
D - Funzionario Contabile	D - Funzionario Amministrativo	D - Funzionario Tecnico	C - Istruttore di Vigilanza - Agente di P.L.	D - Funzionario Tecnico
C - Istruttore Econ. Finanz. e Tributi	C - Istruttore Amministrativo	C - Istruttore Tecnico	C - Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. - PT	D - Funzionario Tecnico
C - Istruttore Econ. Finanz. e Tributi	C - Istruttore Amministrativo	B - Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	C - Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. - PT	B - Esecutore Amministrativo
	C - Istruttore Amministrativo			
B - Esecutore Amministrativo	B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Conduttore macchine operatrici complesse - ex Autista Scuolabus		
B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B - Esecutore Tecnico			
<b>Tot. 7</b>	<b>Tot. 11</b>	<b>Tot. 5</b>	<b>Tot. 4</b>	<b>Tot. 4</b>

Tot. 32

Si precisa che le caselle con lo sfondo color arancio riguardano i posti in previsione di essere ricoperti.

## COMUNE DI CASTELLALTO

(Provincia di Teramo)

## PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024

ex Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
C1	Istruttore Amministrativo	2	Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato Civile – Elettorale – Leva	Full Time	Scorrimento graduatoria di altri Enti
C1	Istruttore Amministrativo	2	Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato Civile – Elettorale - Leva	Full Time	Scorrimento graduatoria di altri Enti
D1	Funzionario Tecnico	5	Lavori Pubblici – Ambiente - Servizi di Igiene Urbana - Commercio – SUAP – Edilizia Privata	Full Time	Mobilità volontaria tra Enti
B	Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	3	Urbanistica - Patrimonio -Protezione civile – Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Full Time	Concorso pubblico senza mobilità volontaria

In considerazione dei pensionamenti dell'anno 2023, l'Amministrazione ritiene per il momento di programmare una assunzione come sopra indicata. Rimane salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dall'anno e l'eventuale incremento dell'orario di lavoro degli agenti di P.M. part-time, per far fronte ad esigenze stagionali e comunque, nelle more di completare il programma delle assunzioni già in essere nonché quello per l'annualità 2024, si prevede di supportare:

- il Responsabile del Settore n. 2 mediante personale appartenente alla Cat. D di altro Ente, con ricorso all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per 9-12 ore a settimana;
- il Responsabile del Settore n. 5 mediante personale appartenente alla Cat. C di altro Ente, con ricorso all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per 9-12 ore a settimana.

### PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025

Ex Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
C	Istruttore di Vigilanza	4	Vigilanza – Polizia Locale	Full Time	Verifica di implemento orario lavoro dei 2 Vigili P.T.

Rimane comunque salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dall'anno e l'eventuale incremento dell'orario di lavoro degli agenti di P.M. part time, per far fronte ad esigenze stagionali.

### PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2026

Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
B	Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	3	Urbanistica - Patrimonio - Protezione civile – Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Full Time	Scorrimento graduatoria

Rimane comunque salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dall'anno e l'eventuale incremento dell'orario di lavoro degli agenti di P.M. part time, per far fronte ad esigenze stagionali.

**Pareri Espressi Ai Sensi Del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267**

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell'atto:

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità Tecnica Il Responsabile del servizio **PICCIONI TIZIANA**

PARERE: Favorevole

in ordine alla Rilevanza Contabile Il Responsabile del servizio **Di Donatantonio Dario**

**IL PRESIDENTE**

*f.to Rocci Aniceto*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*f.to SACCOMANDI DOMENICO*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata *nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni consecutivi, dal 09-04-2024 al 24-04-2024*

Castellalto, li **09-04-2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18-03-2024**, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, li **18-03-2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

**Per copia CONFORME all'originale**

Castellalto, li **09-04-2024**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

